

OGGETTO: COMUNE DI PALMA CAMPANIA C.F. 00622700631 - Programma d'interventi di insediamenti produttivi - PIP in località "Gorga" - Espropriazione aree PIP. Decreto di espropriazione ai sensi degli art. 20 e ss. del D.P.R. n. 327/2001

Il Responsabile del V^a Settore – Sviluppo Economico del Territorio

Visto l'art. 109, comma 2, D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai responsabili di servizio le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, in materia di gestione;

Visto il R.D. 23 maggio 1924, n.827;

Visto il D.P.R. 327/2001;

L'anno 2020, il giorno 12 del mese di giugno, nella residenza municipale del Comune di Palma Campania, il sottoscritto Responsabile del V^a Settore – Sviluppo Economico del Territorio, adotta il seguente decreto.

Premesso che:

Il programma d'interventi degli insediamenti produttivi in località "Gorga" è stato adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 12.06.1986 e successivamente approvato con D.P.A.P. di Napoli del 23.03.1992;

In ragione di comunicazione prot. n. 3873 del 12.03.2001 il Comune di Palma Campania ha formalizzato l'offerta di indennità provvisoria di espropriazione in ordine ai beni immobili siti in Palma Campania – località Gorga e censiti in Catasto Terreni al Foglio 9 – ex particelle n.398 – 297 – 397 – 1165 – 116 e parte della particella 1578 per un'estensione complessiva pari a 3.372 mq.

con Deliberazione di Giunta Municipale n. 277 del 18.11.2002 è stata accettata ed approvata la proposta di accordo di cessione bonaria presentata dal Sig. Carbone Biagio (acquisita agli atti del Comune in data 14.11.2002 al prot. n. 17103), in ordine ai beni immobili siti in Palma Campania alla Via Gorga e censiti in Catasto Terreni al Foglio 9 – ex particelle n.398 – 297 – 397 – 1165 – 116 e parte della particella 1578 per un'estensione complessiva pari a 3.372 mq.

Dato atto che:

la predetta proposta di cessione bonaria (la cui accettazione avvenuta con la richiamata Deliberazione G.C. n. 277/2002 è stata ritualmente comunicata con nota prot. n. 17427 del 19.11.2002) ha previsto il pagamento dei seguenti importi: € 60.917,33 per i suoli destinati alla realizzazione delle infrastrutture esterne al P.I.P., € 86.668,29 per i suoli occorrenti alla realizzazione dei lotti di insediamento industriale e € 74.491,57 per definizione transattiva;

con Determinazione Dirigenziale n. 1251 del 05.12.2002 e con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1393 del 30.12.2002 è stato disposto il pagamento dell'importo concordato tra il Comune di Palma Campania ed il Sig. Carbone Biagio;

Considerato che:

con sentenza n. 995 del 19.02.2003 il T.A.R. Campania – Napoli – Sez. II ha dichiarato improcedibile il giudizio promosso dal Sig. Carbone Biagio con ricorso assunto al R.G. n. 786/2001, accertando che "la proposta del ricorrente e la rituale (e tempestiva) accettazione della stessa da parte del Comune determinano l'incontro, sul piano negoziale, delle due volontà e quindi la realizzazione dell'accordo di cessione volontaria dei beni, al corrispettivo pattuito";

Avverso tale sentenza il Sig. Carbone Biagio ha promosso appello innanzi al Consiglio di Stato in s.g. con ricorso assunto al R.G. 3817/2003, il quale è stato dichiarato perento con Decreto n. 9020/2009 reso dal Presidente della Sez. IV del Consiglio di Stato;

con verbale del 07.02.2003 il Comune di Palma Campania ha proceduto all'immissione in possesso in ordine al bene immobile sito in Palma Campania alla Via Gorga e censito in Catasto Terreni al Foglio 9 – particelle n.1578 (ex particella 297);

giò precisare che, giusta sentenza n. 2252 del 01.09.2009 resa dal Tribunale di Nola – Sez. II – G.: d.ssa D'Ambrosio, all'esito di atto di citazione assunto al R.G. 5218/2005, è stato accertato che "tutto l'iter successivo all'accordo di cui sopra, ivi compreso il successivo trasferimento delle aree in esame alle convenute imprese edili (cfr. delibere comunali in atti) è legittimo";

invero, la predetta pronuncia giurisdizionale ha dichiarato "la legittimità dell'iter acquisitivo delle aree in questione in capo al Comune di Palma Campania";

sul punto, si evidenzia che con verbale del 09.03.2011 il Comune di Palma Campania ha proceduto alla trasmissione del possesso a favore della ditta assegnataria LU.NE.CA. s.r.l. del lotto industriale n.1 per un'estensione di 5.000 mq;

da ultimo, con sentenza n. 493 del 10.03.2020 resa dal Trib. Nola – Sez. I – G.: d.ssa Rossi all'esito del procedimento assunto al R.G. 7835/2011, è stato accertato che “la pubblica amministrazione ben può conseguire l'effetto acquisitivo mediante il decreto di esproprio ai sensi dell'art. 20 T.U. (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) il quale disciplina proprio il caso in cui, accettata l'indennità provvisoria, non venga stipulata la cessione per inadempimento del proprietario prevedendo che: “Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario stipulano l'atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della indennità di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, e può esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula”;

Richiamato l'art. 37 del T.U. 327/2001;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 20, comma 11, D.P.R. 327/2001, “dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorità espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione e all'esecuzione del decreto di esproprio”;

ai sensi dell'art. 823, comma 2, Cod. Civ. “spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice”;

ai sensi dell'art. 35, comma 3, L. 865/1971 le aree rientranti nel Piano di Insediamenti Produttivi costituiscono beni del patrimonio indisponibile dell'Ente comunale;

è possibile dunque procedere all'emissione ai sensi dell'art. 20, comma 11, D.P.R. 327/2001 del Decreto di espropriazione dei beni immobili siti in Palma Campania (NA) – località Gorga, censiti in Catasto Terreni al Foglio 9 Particelle n.1678 – 1679 – 1680 – 1681 – 1700 – 1701 – 1649 – 1650 – 1651 – 1652 – 1653 – 1654;

in ogni caso, essendosi già perfezionata la realizzazione dell'accordo di cessione volontaria dei beni, così come accertato in via definitiva dalla sentenza n. 995 del 19.02.2003 resa dal T.A.R. Campania – Napoli – Sez. II, tale provvedimento assume al rango di ordinanza ex art. 823 Cod. Civ.;

i predetti immobili sono indicati nella seguente tabella descrittiva:

Foglio 9 Particella 1678	Superficie 700 mq	Proprieta' CARBONE BIAGIO
Foglio 9 Particella 1679	Superficie 90 mq	Proprieta' CARBONE BIAGIO
Foglio 9 Particella 1680	Superficie 239 mq	Proprieta' CARBONE BIAGIO
Foglio 9 Particella 1681	Superficie 2 mq	Proprieta' CARBONE BIAGIO
Foglio 9 Particella 1700	Superficie 1686 mq	Proprieta' CARBONE BIAGIO
Foglio 9 Particella 1701	Superficie 170 mq	Proprieta' CARBONE BIAGIO
Foglio 9 Particella 1649	Superficie 235 mq	Proprieta' CARBONE BIAGIO
Foglio 9 Particella 1650	Superficie 1490 mq	Proprieta' CARBONE BIAGIO
Foglio 9 Particella 1651	Superficie 206 mq	Proprieta' CARBONE BIAGIO
Foglio 9 Particella 1652	Superficie 1593 mq	Proprieta' CARBONE BIAGIO
Foglio 9 Particella 1653	Superficie 570 mq	Proprieta' CARBONE BIAGIO
Foglio 9 Particella 1654	Superficie 37 mq	Proprieta' CARBONE BIAGIO

TOTALE = 7.018 mq

Visto l'art. 109, comma 2, D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai responsabili di servizio le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, in materia di gestione;

Visto il R.D. 827/1924;

Visto il D.P.R. 327/2001;

DECRETA

È disposta in favore del Comune di Palma Campania l'espropriazione degli immobili siti in Palma Campania (NA) – località Gorga, censiti in Catasto Terreni al Foglio 9 Particelle n.1678 – 1679 – 1680 – 1681 – 1700 – 1701 – 1649 – 1650 – 1651 – 1652 – 1653 – 1654, descritti nella seguente tabella:

Foglio 9 Particella 1678	Superficie 700 mq	Proprieta' CARBONE BIAGIO
Foglio 9 Particella 1679	Superficie 90 mq	Proprieta' CARBONE BIAGIO
Foglio 9 Particella 1680	Superficie 239 mq	Proprieta' CARBONE BIAGIO
Foglio 9 Particella 1681	Superficie 2 mq	Proprieta' CARBONE BIAGIO
Foglio 9 Particella 1700	Superficie 1686 mq	Proprieta' CARBONE BIAGIO
Foglio 9 Particella 1701	Superficie 170 mq	Proprieta' CARBONE BIAGIO
Foglio 9 Particella 1649	Superficie 235 mq	Proprieta' CARBONE BIAGIO
Foglio 9 Particella 1650	Superficie 1490 mq	Proprieta' CARBONE BIAGIO
Foglio 9 Particella 1651	Superficie 206 mq	Proprieta' CARBONE BIAGIO
Foglio 9 Particella 1652	Superficie 1593 mq	Proprieta' CARBONE BIAGIO
Foglio 9 Particella 1653	Superficie 570 mq	Proprieta' CARBONE BIAGIO
Foglio 9 Particella 1654	Superficie 37 mq	Proprieta' CARBONE BIAGIO

Il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di cui al punto n. 1) è eseguito mediante la conferma dell'immissione in possesso, già effettuata con verbale del 07.02.2003 e del 09.03.2011;

Il presente decreto:

va fatto oggetto di voltura nel catasto e di trascrizione presso l'Ufficio dei registri immobiliari;

va pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 327/2001;

è opponibile dai terzi entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto;

comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio.

Successivamente alla trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.

Ai fini fiscali il presente decreto è esente da bollo, diritti catastali ed ipotecari ai sensi dell'art. 1 L. 1149/1967 e dell'art. 22 della Tabella B) allegata al D.P.R. 642/1972. Si richiedono i benefici fiscali previsti dalla Legge i cui all'art. 32 D.P.R. 601/1973 ai fini della registrazione a tassa fissa minima nella misura di cui al D.P.R. 131/1986.

Il Responsabile del Settore
ing. Salvatore Felice Raia